

Pubblichiamo un efficace commento alla normativa, recentemente introdotta con il Regolamento emanato lo scorso 22 agosto e pubblicato in G.U. il 31 agosto, (www.istruzione.it) in attuazione dell'obbligo d'istruzione a 16 anni previsto dalla Legge Finanziaria 2007 e giunto (sarebbe meglio dire piombato) nelle scuole in questi giorni di inizio dell'anno scolastico.

Con l'obbligo di istruzione, l'Italia punta all'Europa facendo proprie le competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate dall'UE il 18 dicembre 2006. Le nuove competenze, certificabili dalle scuole, vanno declinate lungo i quattro "assi culturali". Linguistico, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. L'iniziativa introdotta a carattere sperimentale, prevede ordinamenti invariati, quindi nessun innovazione nei curricoli ma esclusivamente la creazione una metodologia didattica innovativa, come si legge nell'intervento del Ministro Fioroni.

Come facemmo presente nell'ambito commissione istituita nel dicembre scorso cui l'APEF ha partecipato, fare innovazione ad ordinamenti invariati, stante il bassissimo livello di flessibilità didattica presente nelle scuole (nonostante l'ampliamento al 20% di flessibilità curricolare), è un'operazione velleitaria. Saranno in grado le scuole di esercitare una tale creatività professionale con paletti così rigidi? Le nostre perplessità coincidono con molte delle osservazioni di Domenico Sugamiele nell'articolo di seguito riportato, tratto da Nuova secondaria

Regolamento o pasticcio?

di Domenico Sugamiele

da Nuova Secondaria n. 1 – 15 settembre 2007

La normativa sull'*obbligo di istruzione* nasce con lo scopo di innalzare il livello di scolarizzazione all'interno del biennio della secondaria. Una posizione che, se poteva avere una sua ragione negli anni Settanta, oggi appare non rispondere all'evoluzione della società. Come se in oltre trenta anni non fosse successo niente e la società fosse rimasta immobile. La stessa riproposizione del concetto di obbligo, in antitesi a quello del diritto – dovere, oltre a non cogliere il valore costituzionale e sussidiario della responsabilità educativa delle famiglie, non tiene conto della crescente domanda di scolarizzazione della società. Domanda che, prima della legge 9/99 che innalzava di un anno l'obbligo, interessava la quasi totalità degli adolescenti: nel 1998/99 oltre il 94% dei licenziati dalla scuola media si è iscritto ai percorsi della secondaria di secondo grado. È evidente che invece di estendere un principio ormai assimilato dalla società, quello del prolungamento della scolarizzazione, bisognava indagare i fattori che producono esclusione dal sistema scolastico. Il principio del diritto – dovere, come abbiamo chiarito in queste colonne¹, cerca di cogliere questi problemi valorizzando il principio sussidiario dello Stato nei confronti della responsabilità educativa delle famiglie. La riforma varata con la legge n. 53/03 correlava ad esso provvedimenti (tutor, portfolio, personalizzazione, opzionalità disciplinare, alternanza scuola-lavoro, formazione specifica degli insegnanti, flessibilità organizzativa, laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti, pluralismo istituzionale,..) che fornivano alle scuole spazi di autonomia e strumenti organizzativi, didattici e pedagogici che potessero favorire i processi di inclusione, di orientamento e di successo scolastico e formativo. Strumenti sospesi o abrogati sia con decreti ministeriali che (al di fuori di ogni logica democratica) per via corporativo-contrattuale.

¹ Si veda D. Sugamiele - *Il mito della cultura generale tra gerarchizzazione sociale e culturale* – Nuova Secondaria. n. 6 - 15 febbraio 2007.

Il difetto di fondo.

Il regolamento sull'obbligo di istruzione sconta l'assenza di un progetto politico unitario di questa maggioranza. La scorsa legislatura essa si era caratterizzata per una opposizione che si è concentrata sulla contestazione fine a se stessa. Una sinistra che non è riuscita più a concentrarsi sull'individuazione dei bisogni ma è passata alla declinazione dei desideri, promettendo tutto e il suo contrario. Una sinistra animata dal rifiuto del lavoro come strumento formativo (l'avversione all'alternanza scuola-lavoro e all'apprendistato ne sono un esempio); che ha visto il passato come una conquista che il cambiamento può solo compromettere.

La conseguenza è la proposizione di provvedimenti confusi che, nella maggior parte dei casi, riproducono la situazione antecedente la stagione riformista avviata nella seconda metà degli anni '90. Tutto ciò non aiuta il nostro Paese a risolvere i problemi della transizione alla vita attiva dei giovani. Processo che si manifesta con tratti anche di drammaticità nel passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione.

È indubbio che il nodo più delicato del processo formativo dei giovani corrisponde alla fase dell'adolescenza. Una fase dove spesso si determinano i destini formativi di molti giovani e le stesse opportunità di promozione sociale. Ed è altrettanto indubbio che nel nostro Paese è ancora forte il pregiudizio di tipo scolasticistico, dove dietro la retorica della "cultura generale" si nega la dignità alla cultura professionale e del lavoro². Un posizione ossessiva, che alimenta l'autoreferenzialità del sistema scolastico. Un sistema ripiegato su se stesso, impotente a rispondere alla domanda del sistema produttivo della quinta/sesta potenza industriale del mondo (non a caso, mentre da noi l'apprendistato e la stessa alternanza scuola – lavoro sono ora ritenuti inadeguati alla formazione dei giovani dai 14 ai 16 anni, nella maggior parte dei Paesi europei da oltre dieci anni succede il contrario e, a partire dal 15esimo anno di età per l'apprendistato, e anche dal 13esimo anno, come in Francia, per l'alternanza).

L'inutilità.

Il provvedimento, dalla formulazione iniziale alla sua trasformazione in regolamento, ha seguito una evoluzione che da un lato lo rende in parte difforme dal progetto originario della norma in Finanziaria – l'obbligo ha infatti perduto la sua "carica mitica" - e dall'altro lo connota come il tentativo di "aggiustare" i curricoli dei bienni – non più al singolare – degli attuali percorsi secondari senza tuttavia intaccarne la struttura e l'organizzazione disciplinare.

Un provvedimento dunque che si presenta retorico e dannoso. Retorico se, come si legge nei documenti tecnici allegati, "*le innovazioni che il regolamento introduce attengono ad aspetti di innovazione didattica e metodologica.*" e "*l'unitarietà del biennio di istruzione obbligatoria è garantita dalla unitarietà dei livelli essenziali di saperi e di competenze che i ragazzi devono raggiungere, indipendentemente dal percorso scolastico e di istruzione e formazione professionale.*"... ed ancora che i "*percorsi non subiscono alcun mutamento né negli ordinamenti, né nei curricoli*", bastava correggere le *indicazioni e i piani di studio* del decreto 226/05, facendo riferimento alla stessa possibilità offerta dal decreto. Dove sta infatti la novità se si lascia intatta l'attuale struttura dei bienni e la loro organizzazione disciplinare, mentre al contempo si propone di operare al di fuori delle discipline, tramite una non ben definita "*equivalenza formativa*" basata sulle "competenze di cittadinanza", senza spiegare come tutto ciò si concilia con la ripartizione introdotta dall'articolo 8 del Dpr 275/99 e recepita dal D. L.vo 226/05: materie fondamentali, materie opzionali, materie di indirizzo, materie elettive?

Il danno.

Il regolamento è, inoltre, dannoso perché chiude definitivamente la prospettiva della pari dignità dei percorsi del secondo ciclo fino ai 18-19 anni. Pari dignità che si fondava su un sistema unitario di istruzione e formazione, su un *Profilo educativo, culturale e professionale* unico per tutto il secondo ciclo, che individuava al 18esimo anno l'*equivalenza formativa* per tutti i giovani, indipendentemente dal percorso seguito, liceale o di istruzione e formazione professionale, a tempo pieno o in alternanza scuola-lavoro. Il regolamento, invece, tende a delineare l'*equivalenza* al sedicesimo anno senza chiarire le relazioni con il triennio successivo dei percorsi liceali, tecnici e professionali e con i percorsi triennali regionali di qualifica di istruzione e formazione professionale. C'è una evidente contraddizione tra le dichiarazioni di principio sull'*equivalenza formativa* dei percorsi e una declinazione degli assi culturali orientata a dare una lettura

² Ibidem.

epistemologica delle discipline che non aiuta le istituzioni scolastiche e formative a interpretare il livello minimo accettabile di “*competenze chiave*”.

È concettualmente sbagliato, infatti, confondere le competenze con le aree disciplinari, mantenendo immutati gli attuali curricula, anche per la confusione che si verrà a creare nelle scuole. Così come si fa confusione (o comunque non è chiarito il rapporto) tra *competenze* e *standard formativi*. È evidente, infatti, che il documento tecnico riproduce, con qualche modifica, le quattro aree individuate nell’Accordo Stato – Regioni del 15 gennaio 2004 sugli “*standard formativi minimi relativi alle competenze di base*”. Tuttavia, si parla solo di *competenze* che vengono declinate come gli *standard minimi* dei percorsi triennali e con un livello di dettaglio anche maggiore. Una chiarificazione della differenza tra competenze e standard andava risolta in via preliminare per fornire alle scuole indicazioni chiare e inequivocabili sulla valutazione e certificazione delle competenze. Il regolamento prevede che la certificazione ha lo scopo di documentare il grado di padronanza delle *competenze chiave* previste al termine dell’obbligo e deve certificare il raggiungimento del “*livello di soglia minimo*”. Come si fa a chiedere agli insegnanti di valutare il livello delle competenze acquisite senza aver definito gli standard minimi e le modalità di costruzione degli stessi? Come si valuta una *soglia* di competenza senza aver definito gli standard?

Il rischio è che si inserisca un ulteriore procedimento burocratico con l’aggiunta di un’altra scheda di valutazione che, peraltro non si capisce a cosa sia finalizzata: certamente non al proseguimento degli studi nel percorso secondario prescelto e nei percorsi di qualifica di istruzione e formazione professionale per i quali vale la valutazione che i consigli di classe faranno sugli attuali curricula dei diversi primi due anni.

Infatti il regolamento prevede che, per i giovani di età inferiore ai 16 anni, “*la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione .. è rilasciata a domanda*” e che la “*certificazione dei saperi e delle competenze*” dovrà contenere indicazioni “*ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi*”. Tutto ciò senza fare riferimento alcuno all’Accordo Stato Regioni, sottoscritto in Conferenza Unificata il 28/10/2004, relativo alla certificazione e al riconoscimento dei crediti formativi.

Insomma, si continuerà negli attuali bienni di scuola secondaria che non avranno natura terminale: si mantengono e si rafforzano le attuali filiere dei licei, degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dell’istruzione e formazione professionale regionale. Quattro canali separati che si sceglieranno a 13 anni e mezzo, nonostante continui la retorica che la riforma Moratti operava una scelta prematura.

Infine, se dal regolamento appare tramontata l’idea di un biennio unico in continuità con il primo ciclo, creando una scuola ginnasiale quinquennale, non viene meno, anche alla luce dei provvedimenti di legge sull’area tecnico-professionale, un modello di scuola a centralità statale, fondata sulla predominanza dei saperi astratti. Quello che davvero serve?

@ @ @ @ @ @ @ @